

**SCHEMA DI PATTO DI COLLABORAZIONE
TRA LA CITTA' DI TORINO E IL COMITATO SPONTANEO "GIARDINI FAA DI BRUNO" PER LO
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AREA GIOCHI RECINTATA
FACENTE PARTE DEL GIARDINO "BEATO FRANCESCO FAA DI BRUNO"**

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) La Città di Torino con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 Dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391 per il Governo dei Beni comuni urbani della Città di Torino (di seguito: Regolamento);
- d) La Città di Torino è proprietaria dell'area compresa tra le vie Schina, Le Chiuse e Vagnone a seguito acquisizione con rogito notaio Astore in data 27 luglio 1998 rep. nr. 346323;
- e) L'intera area è stata concessa in diritto di superficie, con atto notaio Astore in data 8 settembre 2011, per la realizzazione di un parcheggio pertinenziale con l'obbligo dalla "sistemazione dell'area soprastante";
- f) Con deliberazione della Giunta comunale è stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione del citato parcheggio pertinenziale e la "riqualificazione dell'area prevedendo la realizzazione di un'area di verde pubblico attrezzata con giochi per l'infanzia e campo gioco bocce";
- g) Con verbale di consegna in data 29 luglio 2013 la Direzione Facility Management ha assegnato il giardino alla Circoscrizione IV;
- h) Con determinazione dirigenziale in data 19 giugno 2014 n. mecc. 2014 42423/131 la Direzione Edifici municipali, Patrimonio e Verde ha assegnato il fabbricato ad uso bocciocchia sito in via Le Chiuse angolo via Schina alla Circoscrizione IV.
- i) L'area attrezzata con giochi per l'infanzia è delimitata da una recinzione metallica con accesso tramite cancello che si affaccia su via Vagnone
- j) Con nota pervenuta alla Circoscrizione IV in data 9 Ottobre 2023 ed acquisita a protocollo al nr. 2231, conservata agli atti, il Comitato civico spontaneo "Giardini Faa di Bruno" che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lazzari - corso Tassoni 73 - Torino, nella persona dell'avvocato Alessandro Lazzari, ha rinnovato la proposta di assunzione dell'onere apertura e chiusura dell'area giochi recintata facente del giardino "Beato Francesco Faa di Bruno" con accesso da via Vagnone fronte civico 9. Tale proposta può considerarsi rientrante nella categoria dei Patti di Collaborazione, ai sensi del suddetto Regolamento. Pertanto, si è dato avvio alla procedura prevista da tale Regolamento, e in particolare dall'art. 13 "Collaborazioni ordinarie". La proposta finale presentata dalla Circoscrizione IV, di durata triennale, prevede la regolamentazione dell'apertura e della chiusura al pubblico dell'area attrezzata con giochi per bambini, parte del giardino sito tra le vie Schina, Le Chiuse e Vagnone, con accesso dal cancello di via Vagnone;
- k) L'istruttoria prevista dal 3° comma dell'art. 13 del Regolamento si è conclusa positivamente;

- l) Sono stati verificati il rispetto del Regolamento e la fattibilità tecnica della proposta;

Tutto ciò premesso,

TRA

La Città di Torino - Circoscrizione IV, C.F. e P. IVA n. 00514490010, con sede in Torino, via Servais 5, nella persona del Direttore della Divisione Decentramento e Coordinamento Circoscrizioni dr. Umberto Magnoni [REDACTED] il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina del Sindaco della Città di Torino in data 29 Aprile 2022 n. prot. 2193;

E

Il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", che elegge domicilio presso lo studio dell'avvocato Alessandro Lazzari - corso Tassoni 73 - Torino, nella persona dell'avvocato Alessandro Lazzari n. [REDACTED] A, il quale interviene non in proprio, ma quale Legale Rappresentante del suddetto Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" (in seguito: Comitato) di seguito congiuntamente definiti come "le Parti",

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
Il presente Patto di Collaborazione (in seguito: Patto) ha ad oggetto la gestione condivisa dell'onere apertura e chiusura dell'area giochi recintata facente del giardino "Beato Francesco Faa di Bruno" con accesso da via Vagnone fronte civico 9, per il periodo indicato al successivo art. 8.
2. Ferma restando la destinazione a uso pubblico dell'area oggetto del patto, gli obiettivi del presente accordo sono:
 - garantire la corretta fruizione dello spazio da parte dell'utenza che lo frequenta;
 - favorire la conservazione del bene evitando atti di incuria e vandalismo;
 - tutelare la quiete pubblica dei residenti delle limitrofe abitazioni consentendo l'utilizzo dello spazio in fasce orarie rispettose delle esigenze comuni;
 - sgravare la pubblica Amministrazione dall'onere di provvedere direttamente dal garantire tali servizi.Le azioni e gli interventi previsti, anche con riferimento all'art. 13, del Regolamento, sono da riferirsi alla categoria della collaborazione ordinaria e consistono nell'apertura e chiusura del cancello di accesso all'area giochi del giardino in argomento.

Art. 2

RUOLO DELLE PARTI E MODALITA' DELLA COLLABORAZIONE

1. Le Parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione del progetto, conformando la propria attività ai principi della fiducia reciproca, pubblicità, trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto alle discriminazioni.
Il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", per la corretta esecuzione delle attività previste, si impegna a:
 - svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello della struttura a titolo completamente gratuito e senza oneri di alcun tipo per la Città di Torino;
 - a custodire le chiavi del cancello ed a non consegnarle a terzi se non espressamente autorizzati previo assenso della Circoscrizione IV;
 - a garantire lo svolgimento quotidiano del servizio di apertura/chiusura del cancello di accesso all'area giochi nel rispetto delle seguenti fasce orarie:

periodo estivo (1° Aprile - 30 Settembre) apertura ore 8,00 chiusura ore 21,00;
periodo invernale (1° Ottobre - 31 Marzo) apertura ore 8,00 chiusura ore 20,00.

2. Non viene ad essere limitata, per effetto del presente Patto, la modalità di fruizione collettiva dell'area giochi del giardino tenuto conto delle esigenze dei bambini che ne sono i destinatari rapportate alle fasce orarie di apertura e chiusura del giardino stesso.
3. Nel rispetto del principio di autonomia civica, di cui all'art. 3, comma 1 lett. i) del Regolamento, per il coordinamento delle attività e il miglior esito delle pratiche di amministrazione collaborativa previste dal presente Patto, le Parti potranno avvalersi di incontri periodici di monitoraggio.
4. Eventuali modifiche delle modalità di azione e delle prestazioni devono essere comunicate dal Comitato e concordate con la Città, che si impegna a darne adeguata pubblicità secondo le previsioni del Regolamento.

Art. 3 FORME DI SOSTEGNO

La particolare natura delle attività svolte dal Comitato ed oggetto del presente patto, non prevede l'attivazione di forme di sostegno.

Art. 4 RESPONSABILITA', SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Comitato, nell'esercizio delle attività di apertura e chiusura dell'area giochi del giardino "Faa di Bruno" di via Vagnone fronte civico 9, oggetto del presente Patto, si impegna al rispetto dell'art. 27 del Regolamento per il governo dei Beni comuni "Prevenzione dei rischi" e individua nella persona di Alessandro Lazzari il soggetto delegato di cui all'art. 16, comma 7.

Ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio della propria attività; Come indicato dal Regolamento dei beni comuni art. 28, il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", è responsabile, in solido, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente Patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno", dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del Patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

E' facoltà, da parte del Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" convenzionato, affidare a qualificato soggetto esterno, anche per limitato periodo, il servizio di apertura e chiusura degli spazi. In tal caso il Comitato spontaneo, nella persona del suo Rappresentante, dovrà conformarsi ai principi generali contenuti negli artt. 30 e 31 del Decreto Lgs. 50/2016 in materia di rispetto della contrattazione collettiva nazionale per lo specifico settore, sicurezza e rispetto della regolarità contributiva, individuando una figura responsabile per le varie fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Qualora il Comitato spontaneo ritenesse di affidare le operazioni di apertura e chiusura degli spazi ad un soggetto esterno, il suddetto Comitato - nelle persone dei rappresentanti firmatari della presente convenzione - resterà l'unico responsabile del rapporto contrattuale, sgravando la Città da ogni e qualsiasi responsabilità potenzialmente derivante dall'esistenza e dall'applicazione dello stesso.

Qualora il Soggetto convenzionato, per qualsiasi motivo, si trovasse nell'impossibilità di svolgere il servizio di apertura e chiusura del cancello dovrà darne sollecita comunicazione alla Circoscrizione 4 e dovrà lasciare il cancello aperto per non pregiudicare la fruibilità pubblica dell'area.

Il Soggetto convenzionato non potrà assolutamente realizzare interventi di qualsiasi genere che modifichino o integrino la struttura di cui è affidatario delle chiavi.

Nel caso in cui non fosse possibile provvedere alla chiusura del cancello a causa della presenza di persone non disponibili a liberare lo spazio, il Soggetto convenzionato dovrà fare appello e riferimento alle Forze dell'Ordine evitando, nella maniera più assoluta, ogni contenzioso verbale e/o ogni iniziativa potenzialmente rischiosa per la propria incolumità. Costituisce parte integrante del presente patto l'Allegato sulla valutazione dei rischi in materia di sicurezza.

Art. 5
INTERVENTI E OPERE SUL BENE

Data la particolare natura del servizio svolto dal Comitato non sono previsti interventi e/o opere da realizzarsi all'interno dell'area giochi sita nel giardino pubblico "Faa di Bruno"

Art. 6
PUBBLICITA' DEL PATTO

Al presente Patto verrà garantita la massima pubblicità attraverso i canali più accessibili, digitali e non, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera b).

Art. 7
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Nel rispetto dei principi generali descritti all'art. 3 ed ai sensi dell'articolo 8 comma 2 lettera k) del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal presente patto sono realizzate attraverso la consueta attività di verifica svolta dall'Ufficio tecnico circoscrizionale.

Art. 8
DURATA E SCADENZA DEL PATTO

Il presente Patto ha durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza, previa verifica della sua puntuale e corretta esecuzione, le Parti possono rinnovarlo mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.

Art. 9
CONDIZIONI RISOLUTIVE

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alla seguenti condizioni risolutive:
 - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
 - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
 - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i componenti del Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno" e/o per soggetti terzi.
2. Verificatasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga il Comitato a rimettere immediatamente il bene oggetto del Patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

Art. 10
RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI

1. La Città può recedere dal presente Patto per circostanziati motivi sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. Il Comitato può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.
3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione all'altra Parte, effettuata senza formalità e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

Art. 12
SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico del Comitato. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 13
DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA

In coerenza con i principi e gli obiettivi del Regolamento, con specifico riferimento all'articolo 29, le disposizioni del presente patto devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato allo scopo di generare partecipazione civica e pratica democratica dei beni comuni. Si intende, in tal modo, favorire la sperimentazione di nuove pratiche civiche e di un nuovo rapporto fra soggetti civici e Pubblica Amministrazione.

Art. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al soggetto convenzionato e contenuti nel presente atto sono oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente patto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

I dati saranno inoltre trattati per indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi erogati, realizzate a cura di uffici preposti della Città di Torino, nell'ambito delle finalità istituzionali di cui all'art. 147 del D.Lgs 267/00.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino,

Per il Comitato spontaneo "Giardini Faa di Bruno"

Per la Città - Circoscrizione 4
